

DETERMINA DEL PRESIDENTE

Oggetto: Servizio di supporto di attività tecniche e reperibilità. (RIF. 140-259-2017)

CODICE CIGN. Z951B713D7

Premesso che:

dedicare a tale attività, nell' ambito della Direzione Servizi e Reti e nello specifico in merito alle attività riguardanti:

- la sorveglianza attività di cantiere sia civile che di giunzione dei cavi ottici;
- la verifica, installazione e collaudi di impianti tecnologici dei nodi di rete;
- l'effettuazione di sopralluoghi necessari alla redazione delle schede per i collegamenti delle sedi della Pubblica Amministrazione;
- il controllo materiali utilizzati durante le attività di posa dell'infrastruttura civile ed ottica;
- la sorveglianza sulle attività di manutenzione degli shelter;
- la segnalazione tramite strumentazione dei cavi in fibra ottica ed eventuale rilievo di sottoservizi;
- il rilievo posizione tralicci (torri ex Rai) e consistenza antenne;
- alcuni aspetti relativi allo stoccaggio e alla distribuzione della merce;
- il controllo qualitativo e quantitativo delle merci ricevute dai fornitori;
- il confronto con l'ordine di acquisto, la registrazione, con software specifici, delle merci in entrata e in uscita dal magazzino, la verifica dei documenti di trasporto come, per esempio, la bolla di accompagnamento e l'ordine di acquisto;
- la sistemazione e lo stoccaggio delle merci in magazzino con l'utilizzo anche di mezzi meccanici e la distribuzione del materiale all'interno dell'azienda;
- la gestione del parco macchine aziendale ed attività di fattorinaggio sia interno che esterno.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui "dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli



istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della 1. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma "Mercurio", in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda il Servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica del servizio ricercato.

Atteso quindi che per lo specifico servizio richiesto non esiste attualmente un bando di abilitazione e quindi non è possibile esperire gara telematica su Mepat;

Verificato inoltre che il servizio non è oggetto di bandi pubblicati sul MEPA (Mercato



Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visti i moduli di spesa n. 140/2017 e n° 259 redatti dall'Ing. Herman Castellan , in qualità di Responsabile Area Gestione e Manutenzione Infrastrutture con il quale richiede di procedere con la proroga di un mese e all'attivazione dei servizi di reperibilità ai sensi dell' art. 21 della L.P. 23/1990 s.m.i..

Visto il contratto di data 06 ottobre 2016 prot. 5988.

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".*

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 e ss. mm. ii.

Visto il <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</u> - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il <u>decreto legislativo 19</u> aprile 2017, n. 56.

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Visto l'art 21 comma 2 lettera E della L.P. 23/1990 che prevede che le prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;



II PRESIDENTE

DETERMINA

- 1) Di approvare l'impegno massimo di spesa pari a complessivi Euro 7.000,00.=(settemila/00) al netto di I.V.A.;
- 2) di dare atto che per quanto sopra esposto l'affidamento alla società GE@TRENTINA SERVIZI Via Kufstein n. 4 38121 Trento (TN) e C.F. e P.IVA 00928200229 ai sensi dell'art 21 comma 2 lettera E della L.P. 23/1990 che prevede che le prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- 3) di approvare lo schema di incarico allegato al presente provvedimento.

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer (documento firmato digitalmente)

AlZ/AM-5.1-2016/268